

www.expartecreditoris.it

N. R.G. xxxx/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Iannaccone Presidente

Dott. Carla Ciofani Consigliere rel. est.

Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2017 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del giorno 19.01.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 25.01.2021, scaduti il giorno 15.04.2021, vertente tra

CLIENTI

APPELLANTI

E

**BANCA
APPELLATA**

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. (omissis) /2017 del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, pubblicata il 20.04.2017 - Contratti Bancari.

Conclusioni delle parti:

Per gli appellanti:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

Riformare la sentenza n. (omissis) /2017 emessa dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona – Giudice dott. (omissis), pubblicata il 20.04.2017:

in via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari relativamente al contratto di mutuo del 25.07.2008;

Dichiarare lo stesso gratuito per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma, c.c. disponendo che nulla sia più dovuto a titolo di interessi;

condannare la BANCA alla restituzione in favore degli appellanti, ovvero alla compensazione con quanto dovuto dai medesimi alla Banca, di tutte le somme percepite a titolo di interessi ed oneri accessori pari ad E. 55.439,44 alla data del 22.10.2014;

rimodulare la rata al netto degli interessi calcolata dal CTU in E. 499,51;

in via subordinata, accertare la violazione degli artt. 21 del TUF, 27 e 32 della normativa regolamentare CONSOB e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c., con la conseguente sostituzione del tasso indicato con quello legale ex art. 1284 c.c.; ovvero, accertare e dichiarare la violazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993;

condannare la Banca convenuta a restituire agli odierni appellanti gli importi indebitamente percepiti dai medesimi;

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

*accertare e dichiarare che, a causa del comportamento illecito dell'Istituto di Credito, i sigg.ri (omissis) hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del doppio grado del giudizio”.*

Per l'appellata:

*“conclude affinché l'adita Corte di Appello di L'Aquila, voglia:
rilevata l'inammissibilità e l'infondatezza giuridica dell'esperito appello per tutte le argomentazioni di cui alla presente costituzione;
rilevata altresì l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle domande nuove introdotte nel giudizio di gravame RIGETTARE integralmente il gravame esperito in tutte le conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di appello che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, per l'effetto, confermare la sentenza n. (omissis) /2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona in data 20.04.2017 e condannare l'odierno appellante al pagamento delle competenze e spese del secondo grado di giudizio”.*

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio n. **omissis**, promosso dagli odierni appellanti contro la BANCA (già S.P.A.) (domandando, in via principale: l' accertamento della nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario concluso il 25.07.2008 relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori, con conseguente declaratoria di gratuità del mutuo e condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi usurari e compensazione tra capitale residuo e interessi usurari da restituire, con rideterminazione della rata di mutuo;
in via subordinata: la rideterminazione del saldo del rapporto bancario, previa imputazione di tutti i pagamenti al solo capitale e la declaratoria di debenza della sola restituzione del capitale residuo;
in via ulteriormente subordinata: la declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi per contrasto con gli artt. 1346, 1418 1 1419, 1283 e 1284, 1322 c.c. e art. 9 comma 3 L. n. 192/1998; in ogni caso: la condanna della convenuta al risarcimento dei danni) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore CLIENTE (in quanto intervenuto nel contratto non come mutuatario ma come terzo datore di ipoteca) nel merito contestando le pretese attoree-- il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona così statuiva: *“respinge le richieste degli attori; compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.*

Il Tribunale dava atto che dalla espletata CTU era emerso che gli addebiti effettuati dall'istituto di credito convenuto ai danni dei mutuatari assumevano valenza usuraria unicamente nell'ipotesi in cui il tasso fosse stato confrontato con il T.E.G. del contratto determinato tenendo conto anche degli interessi moratori.

Evidenziava *“l'inopportunità di confrontare il T.E.G. del singolo contratto”... “tenendo conto anche degli interessi moratori”* con il *“tasso soglia che viene invece determinato sulla scorta delle indicazioni della Banca d'Italia, e quindi senza tenere computati gli interessi moratori”.*

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

Concludeva nel senso che **il confronto, ai fini della valutazione in punto di usurarietà, dovesse essere effettuato con il tasso soglia maggiorato di 2,1 punti percentuali**, comparazione effettuata dal CTU il quale aveva escluso in tal caso l'usurarietà del contratto.

Rilevava infine che le considerazioni relative alla clausola cd. *floor* effettuate da parte attrice nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni apparivano infondate *“non integrando affatto l'apposizione delle predetta clausola, con cui viene stabilito nei mutui a tasso variabile un interesse corrispettivo minimo, la vendita di uno strumento finanziario”*.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari attori, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali hanno denunciato:

- 1) Violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art. 644 c.p.;
- 2) Violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione;
- 3) Violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art. 644 c.p.;
- 4) Violazione degli artt. 21 del TUF 27 e 32 della regolamentazione Consob del 1998 nonché della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993;
- 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs n. 28/2010 per omessa pronuncia sulla mancata partecipazione della parte al tentativo di mediazione.

Nel presente giudizio di gravame si è costituita la BANCA (già SOCIETA' COOPERATIVA) diffusamente contestando i motivi del gravame, del quale ha invocato il rigetto con vittoria di spese.

L'udienza del giorno 19.01.2021 si è svolta ex art. 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 secondo le modalità della trattazione scritta.

Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 22.01.2021 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., con decorrenza dalla data di comunicazione della predetta ordinanza (comunicazione intervenuta in data 25.01.2021).

Il gravame non è meritevole di accoglimento.

Infondato si rivela innanzi tutto il PRIMO MOTIVO di appello.

Con tale motivo gli appellanti sostengono che il primo giudice ha escluso l'usurarietà del mutuo aderendo all'orientamento giurisprudenziale minoritario secondo cui gli interessi di mora non rientrerebbero nel calcolo del TEG, il tutto in violazione della previsione di cui al D.L. 394/2000 (convertito nella L. 24/2001) con cui il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica della legge antiusura precisando che *“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*, concetto ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29/2002.

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

Rileva la Corte che i richiami normativi e giurisprudenziali operati dagli appellanti si rivelano inidonei a supportare la tesi della erroneità dell'impugnata sentenza, dovendo al riguardo evidenziarsi che il primo giudice non ha affatto negato che gli interessi moratori siano soggetti a verifica di usurarietà, ma, ai fini di tale verifica, ha, per un verso, escluso doversi procedere alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, e, per altro verso, proceduto ad applicare al tasso soglia la maggiorazione del 2,1 %.

Al riguardo appare utile premettere che -se la giurisprudenza di merito e di legittimità prevalente è costantemente orientata nel ritenere l'assoggettabilità anche degli interessi moratori alla disciplina dell'usura- la peculiarità ontologica e funzionale delle diverse ipotesi di interessi impone tuttavia di escludere, nell'ottica di verificare il superamento del tasso soglia, una loro sommatoria. Invero l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere che la pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.

Nella recente sentenza n. 17447/2019 la Corte di Cassazione ha precisato che *“gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”*.

Tale opzione è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 26286/2019, ove si è ulteriormente chiarito che *“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”*.

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

5.1.4 Ne consegue che, poiché la verifica dell'usurarietà va condotta separatamente con riferimento ai due distinti paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in via alternativa tra loro (l'uno diretto a disciplinare il fisiologico svolgimento del rapporto, l'altro a disciplinare l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario), correttamente nella specie, al fine della verifica dell'usurarietà del contratto di finanziamento, non si è proceduto a sommare interessi corrispettivi e interessi moratori.

Palesamente infondato si rivela il SECONDO MOTIVO di gravame.

Con tale motivo gli appellanti denunciano che il primo giudice avrebbe ommesso di esporre *“i motivi in fatto ed in diritto della decisione impugnata e l'iter logico-giuridico che lo hanno portato ad aderire all'orientamento giurisprudenziale prescelto piuttosto che agli altri citati”*.

Sul punto il Collegio osserva che il primo giudice ha chiaramente esposto le ragioni sottese alla scelta di procedere, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, ad applicare al tasso soglia (relativo agli interessi corrispettivi) la maggiorazione del 2,1 %.

Ha invero spiegato che *“le risultanze di un confronto tra dati numerici eterogenei, in quanto ottenuti attraverso differenti metodologie di calcolo, conduce necessariamente a risultati falsati, cui non possono, ad avviso del giudice, essere connesse le rilevanti conseguenze previste dall'ordinamento, sia di natura civile che di natura penale”*.

Anche il TERZO MOTIVO di gravame va disatteso.

Con tale motivo gli appellanti si dolgono della decisione del primo giudice di determinare il tasso soglia relativo agli interessi moratori aumentando di 2,1 punti percentuali i TEG medi pubblicati.

Al riguardo questa Corte, che più volte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, ribadisce che la verifica del tasso soglia in tema di interessi moratori va effettuata secondo una modalità diversa da quella utilizzata per gli interessi corrispettivi.

Tale opzione interpretativa ha recentemente avuto l'avallo della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. SS.UU. n. 19597/2020, che ha composto il contrasto formatosi in giurisprudenza circa la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione).

In particolare, richiamando il principio di simmetria già enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303/2018, la Suprema Corte ha ritenuto l'indispensabilità di applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d'Italia a partire dal luglio 2013, al fine di garantire *“un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio”* ed ha distinto tra:

a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1;
c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM”.

Infondato si rivela anche il QUARTO MOTIVO di gravame.

Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia del giudice in punto di rigetto delle eccezioni sollevate dagli attori relativamente alla clausola Floor.

Ribadiscono la nullità dell'operazione *“in quanto è stato commercializzato un derivato senza che il contratto prevedesse le informazioni richieste ex lege sulla vendita degli strumenti finanziari in violazione dell'art. 21 del TUF”...* e degli articoli che vanno dal 27 al 32 del Regolamento Consob del 1998, così come modificato a seguito delle direttive MiFID”.

5.4.2 Al riguardo il Collegio, richiamando il proprio orientamento interpretativo espresso nella recente sentenza 1048/2020 (a sua volta contenente il richiamo alla pronuncia della Corte di Appello di Firenze n. 3034/2019), ribadito nella pronuncia n. 437/2021, rileva che, se non può dubitarsi della meritevolezza della funzione pratica perseguita dagli contraenti, d'impronta prudenziale e tutt'altro che speculativa (in quanto tesa alla mitigazione dell'alea assunta sull'andamento dei tassi di interesse al momento della sottoscrizione del finanziamento pregresso), neanche può condividersi **l'asserzione secondo cui la previsione di un tasso minimo garantito a favore dell'istituto di credito costituirebbe un'opzione floor** (che è uno strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l'indice/prezzo di riferimento ed il limite fissato).

5.4.3. **La presenza di una clausola floor non fa pertanto assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l'applicabilità della disciplina riguardante tali strumenti** (si pensi agli obblighi informativi).

Va anche disatteso il QUINTO MOTIVO di appello.

Con tale motivo gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione compiuta dal primo giudice della mancata partecipazione (documentata dal verbale presente in atti) della convenuta alla procedura di mediazione, sostenendo in particolare che il giudicante avrebbe dovuto tenere conto di tale comportamento *“come elemento integrativo a favore degli attori per la prova dei fatti”*.

Sul punto il Collegio rileva come il motivo, a fronte della infondatezza delle domande attoree (riconosciuta in primo grado) e della (nonostante ciò) disposta compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, si riveli palesemente infondato, dovendo oltretutto evidenziarsi che le domande attoree sono state

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

rigettate, non per mancata o insufficiente prova dei fatti, ma per la loro infondatezza in diritto.

Va infine disattesa l'ulteriore eccezione (sollevata in sede di comparsa conclusionale dalla difesa degli appellanti) di nullità della clausola determinativa degli interessi *“scaturente dal fatto che il tasso pattuito nel contratto de quo si fonda su un parametro Euribor manipolato, come riconosciuto dalla Decisione della Commissione Europea del 4/12/2013, resa pubblica in data 19.11.2016, la quale ha statuito che il parametro Euribor è stato manipolato tra il 1/9/2005 e il 31/3/2009”* in violazione del trattato UE (articoli 101 e 102).

Su tale questione questo Collegio si è già più volte pronunciato (Sent. n. 1048/2020; Sent. n. 109/2021) esprimendo un orientamento al quale in questa sede si intende dare continuità.

In particolare si è già sottolineato (sent. 1048/2020) che la decisione della **Commissione Europea del 2013 non comporta in maniera automatica la nullità della clausola Euribor per le seguenti ragioni:**

a) il tasso finito applicato al mutuatario non è costituito soltanto da Euribor, ma anche da un indice spread, sicché non è possibile sostenere che Euribor sia frutto di un accordo di cartello per *“fissare direttamente o indirettamente i prezzi”*, vietato dall'art. 2 della L. n. 287/1990;

b) ai fini dell'accoglimento della doglianza occorre in ogni caso fornire la prova (da parte del mutuatario) dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il contratto a valle, della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale.

Si è ancora evidenziato (Sent. 109/2021) che:

a) l'intesa quand'anche illecita, secondo quanto stabilito dall'art. 101 trattato UE, comporta unicamente una responsabilità di tipo risarcitorio;

b) l'orientamento interpretativo, secondo cui andrebbe comunque dichiarata la nullità, dovendosi individuare la prova (atipica) della manipolazione dell'Euribor nella decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 ed a nulla rilevando la mancata partecipazione della banca mutuataria al “cartello”, non è condivisibile in quanto:

- la nullità invocata rientra nella competenza inderogabile esclusiva del Tribunale delle Imprese;

- la circostanza che l'appellante abbia sollevato la questione solo in sede di comparsa conclusionale di appello preclude di fatto il rilievo (anche officioso ma non oltre la prima udienza) dell'incompetenza per materia del giudice adito;

- né la legislazione comunitaria né quella interna prevedono la nullità dei contratti a valle tra intermediari e clienti finali;

- la decisione della Commissione Europea del dicembre 2013 è chiaramente rivolta ad una cerchia ben definita di soggetti; - i divieti che si rinvergono nella normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, ma riguardano unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato a monte;

- è da escludersi l'esistenza di una forma di collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il singolo negozio a valle; - va privilegiato il principio dell'autonomia negoziale di ciascun singolo rapporto.

Sentenza, Corte di Appello di L'Aquila, Con. Rel est. Dott.ssa Ciofani, Presidente dott. Iannaccone, del 20 aprile 2021

In applicazione delle considerazioni sopra esposte e del rilievo che nella specie gli appellanti non hanno provato (né tempestivamente allegato in giudizio, sì da precludere in ogni caso un eventuale rilievo di ufficio) la partecipazione della appellata all'accordo di cartello dedotto in giudizio né l'esistenza di un legame tra la dedotta "manipolazione" ed il contratto a valle oggetto di causa, l'eccezione deve essere disattesa.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento con esclusione della voce di trattazione/istruzione).

Al riguardo giova evidenziare che, se è vero che prima della pronuncia delle Sezioni Unite (sopra richiamate) si registrava un contrasto giurisprudenziale in punto di determinazione del tasso soglia rilevante ai fini della verifica della usurarietà degli interessi moratori, di tale contrasto non può nella specie tenersi conto ai fini della compensazione delle spese di lite.

Invero nella specie all'eventuale riconoscimento (applicando la diversa metodologia sostenuta dall'appellante sulla base dell'orientamento interpretativo in precedenza seguito da una parte della giurisprudenza, anche di legittimità) della natura usuraria del tasso di interesse moratorio non sarebbe comunque conseguito il riconoscimento (preteso dagli attori nel primo e nel presente grado) della gratuità del mutuo.

Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

RIGETTA l'appello;

CONDANNA gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.066,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.

DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20.04.2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*